

LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEGLI ENTI LOCALI PER I REATI DI VIOLENZA SESSUALE: IL CASO DI ROMA CAPITALE

della Dott.ssa Eva Mariucci

I giudici di legittimità hanno ritenuto configurabile il danno morale e materiale conseguito alla lesione immediata e diretta dell'ente riconoscendo al Comune la titolarità dello stesso diritto soggettivo consacrato nelle norme poste a tutela della libertà di autodeterminazione della donna

The judges of legitimacy configurable considered the moral and material damage reached the lesion immediate and direct exposure to the Municipality acknowledging the ownership of the same individual right enshrined in the rules protecting the freedom of self-determination of women

Sommario: 1. Premessa: persona offesa e parte civile. 2. Ente locale e titolarità del bene giuridico per i reati di violenza sessuale. 3. (Segue) La possibile interazione processuale dell'ente prima della costituzione di parte civile. 4. Interesse statutario e profili di danno: la costituzione di parte civile.

1. Premessa: persona offesa e parte civile.

A fronte di una lacuna definitoria, che nemmeno il vigente codice di procedura penale del 1988 ha colmato, la nozione di persona offesa è stata elaborata attraverso il ricorso a principi ed istituti propri del diritto penale sostanziale, tra cui la categoria del bene giuridico ed il principio di offensività del reato. La persona offesa è titolare del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata, lesa o posta in pericolo dalla condotta incriminata. Nello specifico, l'offesa può consistere in un danno o nell'esposizione a pericolo; il danno si traduce in un'offesa consumata sul bene giuridico, mentre il pericolo costituisce un rischio per la conservazione del bene protetto.

Normalmente la persona offesa, oltre a subire il danno criminale, sopporta anche il danno civile che la legittima, proprio in quanto danneggiata dal reato, a costituirsi parte civile e chiedere, in sede penale, il risarcimento dei danni. Ciò accade quando *"l'illecito penale e l'illecito civile derivano dal medesimo titolo, e cioè dal fatto di reato"*¹. Tuttavia, anche quando vi sia totale, integrale coinci-

denza, danno criminale e danno civile restano concettualmente separati². Distinguere il danno criminale dal danno civile non è un problema meramente teorico, ma assume una valenza pratica assai significativa, in quanto sulle differenti nozioni è fondata una diversificazione processuale delle due figure: la persona offesa ha una propria collocazione autonoma; la persona danneggiata, viceversa, assume un ruolo rilevante con la costituzione di parte civile, possibile a partire dall'udienza preliminare e fino al momento che precede le questioni preliminari al dibattimento.

2. Ente locale e titolarità del bene giuridico per i reati di violenza sessuale.

La Suprema Corte di cassazione, con la sentenza n. 38835 del 2008, chiamata a pronunciarsi sulla legittimazione dell'amministrazione capitolina alla costituzione quale parte civile in un processo per abusi sessuali, ha consacrato un filone interpretativo dal valore storico e giuridico. La pronuncia rappresenta un'importante precedente che può costituire le fondamenta per l'attivazione processuale di altre amministrazioni in sede penale. Nello specifico, Roma Capitale lamentava

¹ P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, Milano, 2009, 146.

² C. QUAGLIERINI, *Le parti private diverse dall'imputato e l'offeso dal reato*, Milano, 2003, 3.

l'esclusione dal giudizio di merito, asserendo un'autonoma legittimazione a costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento del danno nei procedimenti aventi ad oggetto fenomeni di violenza sessuale commessi nel proprio territorio, atteso che la lesione alla libertà morale e fisica della donna rappresenta uno degli scopi e delle finalità statutariamente assunti e finalisticamente perseguiti.

Già in precedenza, con alcune pronunce risalenti, la Corte di cassazione aveva enunciato il principio secondo cui, quando l'interesse generico e diffuso alla tutela di un bene giuridico non è astrattamente configurato, ma diviene elemento costitutivo di un *sodalizio umano*, è ammissibile la costituzione di parte civile dell'ente stesso, in quanto *“ogni attentato all'interesse in esso incarnatosi si configura come lesione del diritto di personalità o all'identità, che dir si voglia, del sodalizio stesso”*³. Ciò sarebbe determinato dall'incorporazione dei soci all'interno del sodalizio medesimo, sicché quest'ultimo, in forza di tale *affectio societatis*, verrebbe a patire un'offesa ed un pregiudizio patrimoniale (e non) dalla commissione del reato⁴. Richiamandosi a questi importanti precedenti, nella sentenza n. 38835/2008 i giudici di legittimità hanno non solo ritenuto configurabile il danno morale e materiale, conseguito alla lesione immediata e diretta dello scopo sociale dell'ente, ma si sono spinti oltre, riconoscendo in capo al comune la titolarità dello stesso diritto soggettivo consacrato nelle norme poste a tutela della libertà di autodeterminazione della donna.

Di conseguenza, sebbene *“la sfera di danno”* della persona offesa (vittima di violenza sessuale) debba e continui ad essere distinta dalla posizione giuridica attiva riconosciuta all'ente, il Supremo Collegio ha contribuito ad un allargamento della oggettività giuridica delle fattispecie di abusi sessuali, postulando la presenza di un bene giuridico ulteriore, del quale il comune è ontologicamente titolare, perché a lui direttamente *“imputabile”* per il tramite delle fonti statutarie di riferimento.

³ Così Cass. Pen., VI, 11.10.1990, n. 13314.

⁴ Cass. Pen., VI, 10.01.1990, n. 59. Nello stesso senso, ma più recente, cfr. Cass. Pen., III, 3.10.2007, n. 38290.

Assodato infatti che *“gli abusi sessuali ledono non solo la libertà fisica della donna, ma anche il concreto interesse del Comune di preservare il territorio da tali deteriori fenomeni, avendo lo stesso posto la tutela di quel bene giuridico come proprio obiettivo primario”*, ne deriva che *“esso è legittimato alla costituzione di parte civile per il risarcimento dei danni morali e materiali relativi all'offesa, diretta ed immediata, dello scopo sociale”*⁵.

3. (Segue). La possibile interazione processuale dell'ente prima della costituzione di parte civile.

L'analisi del ruolo del comune nei procedimenti per violenza sessuale non pone il delicato problema dottrinale legato alla decadenza dei poteri dell'offeso (non costituitosi parte civile) nella fase processuale, posto che la partecipazione dell'ente si lega inscindibilmente alla sua condizione di danneggiato dal reato (cfr. *Infra*, § 1). Pertanto, una volta costituitosi parte civile, esso diviene a tutti gli effetti una *parte* del giudizio, titolare di tutti i diritti e i poteri connessi a tale ruolo.

D'altro canto, è comunque interessante domandarsi fino a che punto l'ente possa esercitare i diritti espressamente riservati all'offeso già a partire dalla fase investigativa. La citata pronuncia della Corte di cassazione, infatti, nel riconoscere la titolarità in capo al comune di un autonomo bene giuridico, anch'esso leso dalla commissione di una violenza sessuale⁶, sembrerebbe propendere per la soluzione positiva, ammettendo che, anche prima della costituzione di parte civile, gli stessi diritti e facoltà riservati dal codice alla persona offesa possano essere esercitati dall'amministrazione durante le indagini preliminari.

Il nucleo essenziale delle prerogative processuali riservate all'offeso si appunta anzi-

⁵ Cass. Pen., III, 19.06.2008, n. 38835. Va poi ricordato come la pronuncia richiamata non rappresenti un caso isolato, quanto piuttosto un precedente di portata storica. Roma Capitale, infatti, risulta costituita quale parte civile in diversi procedimenti per violenza sessuale tuttora pendenti di fronte agli organi giurisdizionali di merito e di legittimità.

⁶ Si allude sempre a Cass. Pen., III, 19.06.2008, n. 38835.

tutto sui c.d. poteri di sollecitazione, che, ai sensi dell'art. 90 c.p.p., gli consentono di presentare memorie ed elementi di prova in ogni fase e grado del procedimento, escluso il giudizio di cassazione⁷.

Tra i poteri riconosciuti alla persona offesa a partire dalla fase delle indagini preliminari va poi segnalata la possibilità di opporsi alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero. È evidente l'interesse dell'offeso alla prosecuzione del giudizio nei ca-

si in cui il magistrato opti per il provvedimento terminativo, ritenendo non idonee, rispetto al futuro giudizio, le determinazioni investigative sino a quel momento raccolte. Nello specifico, la sua facoltà oppositiva si concretizza in una richiesta di prosecuzione processuale sulla base di ulteriori elementi, che devono essere allegati a pena di inammissibilità.

Rispetto al diritto di opporsi all'archiviazione, meno appagante per la persona offesa che voglia interagire attivamente nella fase pre-processuale è invece la mera facoltà di sollecitazione del pm, affinché questi formuli la richiesta di incidente probatorio, *ex art. 394, co. 1, c.p.p.* Difatti, legittimati a chiedere al giudice di procedere ad incidente probatorio sono unicamente il magistrato, la persona sottoposta alle indagini, l'imputato, nonché il difensore (art. 392, co. 1, c.p.p.). La persona offesa non è ricompresa in questo elenco, essendo solamente titolare di un mero *ius postulandi* nei confronti del pubblico ministero⁸. Ad attribuire all'offeso un potere autonomo di istanza non sono valse neanche le numerose modifiche che dal 1996 hanno inciso sull'art. 392 c.p.p., ampliando i casi tassativi di ricorso alla procedura incidentale per i reati a sfondo sessuale, nell'ottica di una maggiore protezione delle vittime. Una volta costituitosi parte civile, invece, l'ente può ritenersi legittimato a promuovere l'incidente probatorio nel corso dell'udienza preliminare, in forza di un'interpretazione dell'art. 392 c.p.p. che, pur forzando il dato letterale, appare maggiormente rispettosa del dato costituzionale (art. 3 cost.)⁹.

Infine, tra i poteri riservati all'offeso nella fase investigativa, significativo è quello della sua partecipazione, per mezzo del difensore, agli accertamenti tecnici non ripetibili, *ex art. 360 c.p.p.*

Considerare Roma Capitale alla stregua del titolare del bene giuridico leso dal reato, significherebbe pertanto attribuirle tali diritti e facoltà, disegnandone un ruolo attivo già dalla fase investigativa.

4. Interesse statutario e profili di danno:

⁸ S. SAU, *L'incidente probatorio*, Padova, 2001, 197.

⁹ Cfr. L. CUOMO - F. SCIOLI, *L'incidente probatorio*, Torino, 2007, 64.

⁷ Le memorie consistono in atti scritti di contenuto eterogeneo, quali "notizie, valutazioni, elementi di prova, congetture e quant'altro sia rilevante per le decisioni interlocutorie o per quella finale" (S. TESSA, *La persona offesa dal reato nel processo penale*, Torino, 1996, 31 ss.). Sono state definite sotto la vigenza dell'art. 306 c.p.p. (ma la definizione è ancora valida) "atti neutri" (A. GIARDA, *La persona offesa dal reato nel processo penale*, Milano, 1971, 295), poiché non fanno sorgere in capo al destinatario nessun obbligo, salvo quello di esaminarle e di tenerne conto se rilevanti. La memoria è, pertanto, un atto che non ha contenuto predefinito, ma può riguardare qualsiasi questione sia processuale che di merito (A. GHIARA, *Persona offesa dal reato*, in M. CHIAVARIO (coordinato da), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, Torino, 1989, 412). Per quanto concerne le richieste, si tratta di una mera facoltà di sollecitazione probatoria e non di una situazione giuridica soggettiva piena, quale il diritto alla prova *ex art. 190 c.p.p.* Infatti, il giudice e il pubblico ministero non sono tenuti a rispondere con un provvedimento (S. TESSA, *La persona offesa dal reato nel processo penale, op. cit.*, 31 ss.). Per quanto concerne le modalità di presentazione degli elementi di prova, questi possono essere sia contenuti in una memoria scritta, sia esposti oralmente al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria. La persona offesa non è titolare del diritto alla prova, in quanto l'art. 190 c.p.p. stabilisce che "le prove sono ammesse a richiesta di parte". Tuttavia, ancorché l'offeso non abbia diritto alla prova in senso pieno, egli può indicare elementi di prova come previsto dall'art. 90 c.p.p. Tale potere, come detto, è attributivo di una mera facoltà, poiché al suo esercizio non corrisponde un obbligo per il giudice di pronunciarsi, diversamente da quanto accade per le prove chieste dalla parti, per le quali il giudice deve provvedere senza ritardo *ex art. 121, comma 2, c.p.p.* (C. QUAGLIERINI, *Le parti private diverse dall'imputato e l'offeso dal reato, op. cit.*, 107 ss.). Si veda, inoltre, E. AMODIO, *Persona offesa dal reato*, in E. AMODIO - O. DOMINIONI (a cura di), *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, Milano, 1989, 535, il quale evidenzia che la possibilità per l'offeso, di interagire in ogni stato e grado del processo, è indice di una vera e propria "estensione spaziale" del suo ruolo, atteso che le facoltà informative di cui dispone possono essere attivate in tutto l'arco procedimentale.

la costituzione di parte civile.

Resta infine da chiarire quali siano i profili di danno che legittimano la costituzione di parte civile dell'ente nei processi per violenza sessuale. A tal proposito, con riferimento a Roma Capitale, si potrebbe parlare di un vero e proprio *interesse statutario*, atteso che, tra gli scopi primari del comune, rientra, secondo quanto previsto dallo Statuto, l'impegno a tutelare "i diritti individuali delle persone così come sanciti dalla costituzione italiana" (art. 1), "lo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità locale (...) con particolare riferimento alla condizione giovanile e femminile" (art. 2, co. 5), "le pari opportunità per le donne (...), in un clima di pieno e sostanziale rispetto reciproco tra uomini e donne, con particolare attenzione all'eliminazione delle situazioni di molestie sessuali" (art. 4, co. 2).

Tali principi non sono rimasti lettera morta: la loro natura programmatica ha infatti incentivato l'amministrazione ad attivarsi, attraverso l'adozione di una serie di iniziative e strutture preordinate alla loro concreta attuazione. Basti pensare, a titolo di esempio, alla istituzione del Centro antiviolenza comunale, alla creazione di una U.O. *ad hoc* per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di violenza sulle donne, all'istituzione della Casa dei diritti umani delle donne e del Servizio antiviolenza h24 "S.O.S. Donne". Alla luce degli evidenti sforzi economici che il comune di Roma compie quotidianamente per l'attuazione delle norme statutarie concernenti la tutela delle donne, non si può non riconoscere un danno (anche) economicamente valutabile nei casi di violenza sessuale. Tali episodi criminosi, peraltro, non solo violano i principi statutari, ma ne impediscono concretamente l'attuazione e la realizzazione, determinando un vero e proprio *danno funzio-*

nale.

La costituzione di parte civile dell'ente nei processi per violenza sessuale è poi fondata anche in considerazione del c.d. *danno alla cittadinanza* che tali eventi provocano. Gli enti territoriali sono quelli più vicini alla comunità di riferimento, al punto che l'art. 3, co. 2, del d. lgs. 18.8.2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) afferma espressamente che "il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo". Roma Capitale ha fatto proprio tale principio introducendolo nello statuto, secondo cui "il Comune rappresenta la comunità di donne e uomini che vivono nel suo territorio" (art. 1). Qualunque violenza sessuale, consumata o tentata nel territorio comunale, genera pertanto una lesione per la collettività, venendo ad essere feriti e compromessi tutti quei valori presidio della pacifica e giuridica convivenza: dignità, pari opportunità, reciproco rispetto. Il fenomeno delle violenze sessuali, provocando paura e smarrimento nella cittadinanza, è in grado di compromettere gli stessi equilibri sociali, poiché incrina la fiducia dei consociati e mina le basi di un'ordinata convivenza.

Ulteriore profilo di danno, non secondario specie per una città quale Roma, è quello all'*immagine*. Si tratta di un aspetto di immediata percettibilità, atteso il ruolo di Capitale che la città svolge, la sua vocazione turistica, la sua centralità per la cristianità, la sua apertura multiculturali.

La costituzione di parte civile dell'ente viene pertanto a legarsi inscindibilmente all'impatto negativo che reati così odiosi generano nell'opinione pubblica, non solo di appartenenza ma anche sovranazionale, in quanto colpiscono irrimediabilmente la capacità attrattiva della città.

«.....GA.....»